

SERVIZIO OO.PP. - PATRIMONIO

**PRONTUARIO PER LA ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILIZI AL
CIMITERO PRINCIPALE E AI CIMITERI RURALI DI JESI**



Art. 1 – Comma 1- Il presente regolamento disciplina i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, e risanamento conservativo da effettuarsi da parte dei concessionari di loculi, cappelline, edicole, tombe ipogee, tumulazioni a terra ecc. situate nei cimiteri rurali e nei campi sottoindicati del cimitero principale:

- Campo I
- Campo II
- Campo II
- Campo IV
- Campo V
- Campo VI

Comma 2 – Tutti i lavori di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo o restauro saranno autorizzati esclusivamente previo nulla osta della Soprintendenza e mediante presentazione di idoneo atto abilitativo edilizio, nel rispetto delle prescrizioni del presente prontuario e soggetti alla presentazione della documentazione prevista dall'ordinanza sindacale n. 117 del 30.09.2008 nel caso di posti in deroga.

Art. 2 –Comma 1- Nelle arcate del Famedio sono ammessi interventi di risanamento conservativo fino alla completa demolizione degli orizzontamenti che costituiscono l'attuale suddivisione dei loculi nei soli casi di documentata irrecuperabilità delle strutture esistenti.

Comma 2 - E' assolutamente vietato ricavare spazi al di sotto della quota del pavimento come pure nicchie o incavi di qualsiasi genere sulle murature portanti, così come modificare la configurazione strutturale delle arcate, come in dettaglio specificato nelle schede relative a ogni cappellina.

Comma 3- Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo.

Comma 4- E' altresì ammessa, in presenza di spazi vuoti, la realizzazione di nuovi orizzontamenti finalizzati all'ottenimento di nuovi loculi e/o ossari.

Comma 5 – Nelle altre cappelline sono ammessi gli interventi esplicitati nella scheda relativa.

Art. 3 – Le pavimentazioni sia interne che esterne, qualora in buono stato, dovranno essere mantenute. Nel caso di necessario rifacimento potranno essere utilizzati marmi policromi con esclusione di graniti e peperini, adottando, per quanto possibile, materiali identici o simili a quelli esistenti.

Art. 4 – Comma 1 -Le pareti ed i soffitti dovranno essere tinteggiati con tinte a tempera del tipo uniforme con colori pastello adottando, per quanto possibile, un colore in armonia con quelli esistenti e/o presenti nelle cappelline limitrofe.

Comma 2 - Sono vietati gli spatolati, spugnati, velati, patinati e simili.

Comma 3 - E' ammessa la realizzazione di pannellature delimitate da cornici in rilievo in gesso e tinteggiate con gradazioni pastello tono su tono.

Art. 5 E' fatto obbligo ai concessionari di mantenere, laddove possibile, le cancellate esistenti mediante adeguati interventi di restauro e risanamento conservativo.

La verniciatura dei manufatti dovrà essere di colore grigio scuro o canna di fucile con finitura opaca.

Art. 6 – E' fatto assoluto divieto utilizzare materiali quali alluminio, acciaio inox, gomma, p.v.c., legno, sia per rivestire pareti, pavimenti e soffitti che per realizzare manufatti di qualsiasi genere.

Art. 7 – Le lapidi dei campi I e IV del cimitero principale, dovranno essere in marmo carrara di natura e tonalità analoghe alle preesistenti. Le iscrizioni dovranno essere esclusivamente in carattere “Times New Roman”, incise e/o con caratteri in rilievo in metallo opaco o bronzo.

E' escluso l'utilizzo di acciaio inox lucido o satinato, così come altre decorazioni della lapide non congrue o incompatibili con il contesto del Famedio.

Art. 8 – Gli arredi mobili presenti all'interno delle cappelline nuovamente concesse in uso, dovranno essere restaurati e mantenuti in loco o, qualora non utilizzati dal nuovo concessionario, restituiti all'Amm.ne Comunale. Essi saranno censiti in apposita scheda.

Art. 9 – Le lapidi e le epigrafi di particolare interesse storico – artistico, dovranno essere recuperate e consegnate all'Amm.ne Comunale che provvederà a ricollocarle in apposito luogo.

Art. 10 – E' vietata l'installazione di vetrate di ogni genere poste a parziale o totale chiusura della cappellina o collocate sulle pareti laterali.

Art. 11 – Comma 1- Per le arcate del Famedio e per le due tombe monumentali del Campo V è fatto obbligo ai nuovi concessionari di mantenere il nome originario della cappellina a memoria del

fondatore del sepolcro, apposto in posizione visibile e inciso su una targa in marmo con riportata la dicitura " già Famiglia.....".

Comma 2- E' altresì fatto obbligo al concessionario di conservare in appositi spazi individuati all'interno del manufatto, i resti ossei o ceneri dei defunti ivi tumulati.

Comma 3- Per le altre cappelline tale obbligo potrà essere assolto, ove fisicamente possibile, mediante la realizzazione di ossari posti sotto il piano del pavimento, senza oltrepassare la quota di -0,45 cm dalla pavimentazione esistente.

Art. 12 – I concessionari di tutte le cappelline di cui al presente regolamento, aventi interesse storico-artistico nell'esecuzione di qualsiasi intervento, ivi compresa l'ordinaria manutenzione, dovranno rispettare le prescrizioni riportate nel presente disciplinare, oltre a quelle adottate dalla soprintendenza riportate nell'autorizzazione, rilasciata dalla medesima, allegata ad ogni contratto di concessione è comunque fatto obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione della competente soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 Legge 6 Luglio 20052, n° 137.



Il Dirigente del Servizio OO.PP. - Patrimonio
(Dott. Ing. Ranieri Bocchini)